

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 953 del 28 luglio 2015

Piano straordinario di interventi finanziari regionali per il sostegno alle PMI venete colpite dagli eventi atmosferici eccezionali dell'8 luglio 2015.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva l'attuazione di un piano straordinario di interventi finanziari regionali per il sostegno alle PMI venete dei settori industria, artigianato, commercio e servizi, ricadenti nei Comuni individuati nel DPGR n. 106 del 9 luglio 2015, colpite dagli eventi atmosferici eccezionali dell'8 luglio 2015, mediante l'utilizzo dei Fondi di rotazione regionali istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Come noto l'8 luglio 2015 si sono verificati eventi atmosferici eccezionali di notevole intensità che hanno colpito il Veneto e principalmente il territorio dei Comuni di Dolo, Mira e Pianiga, causando danni di rilevante entità a famiglie ed imprese, con conseguenti effetti negativi sul sistema economico locale, già pesantemente segnato dal perdurare della crisi economica.

Con Decreto n. 106 del 9 luglio 2015 il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di crisi per fronteggiare l'emergenza verificatasi nelle zone colpite, provvedendo altresì all'individuazione dei Comuni coinvolti.

In risposta alla suddetta situazione di emergenza, in analogia con quanto già predisposto in occasione sia dell'alluvione del 2010, che del sisma del 2012, rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2909 del 30 novembre 2010 e n. 1065 del 5 giugno 2012, si ritiene opportuno provvedere in via d'urgenza attivando un piano per il sostegno finanziario straordinario delle imprese danneggiate dagli eventi in questione, attraverso specifiche misure di finanziamento agevolato.

In particolare, il suddetto piano straordinario sarà immediatamente attuabile mediante l'utilizzo dei Fondi di rotazione regionali in gestione presso Veneto Sviluppo S.p.A. ed in collaborazione con il sistema bancario e dei Confidi operanti nel territorio regionale, con le modalità di seguito indicate:

- a) beneficiari dell'intervento sono le PMI colpite dall'evento dell'8 luglio 2015 e ricadenti nei Comuni individuati dal citato DPGR n. 106 del 2015, come risultanti da apposita attestazione rilasciata del Comune di competenza.
- b) le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*", con le esclusioni e limitazioni ivi previste.
- c) la tipologia di intervento consiste in un finanziamento bancario chirografario agevolato, erogato dalla banca convenzionata, con utilizzo della provvista regionale a tasso zero per il 100% dell'importo concesso;
- d) l'importo del finanziamento agevolato è compreso tra 5.000,00 e 300.000,00 euro, per singolo beneficiario, ed è commisurato al valore dei danni subiti ed ai costi di ripristino. Allo scopo l'impresa richiedente dovrà presentare all'atto della domanda una autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. contenente:
 - una sintetica descrizione e valorizzazione dei danni subiti
 - l'elenco degli interventi di ripristino preventivati ed il loro costo stimato e/o l'eventuale fabbisogno finanziario di cui al successivo punto j);
- e) durata massima di rimborso pari a 5 anni, compreso un eventuale periodo di preammortamento di minimo di 12 mesi e massimo di 24 mesi. Il rimborso in linea capitale, qualora previsto in via dilazionata, può avvenire con scadenze trimestrali, semestrali o annuali, secondo le modalità concordate tra la banca

convenzionata e l'impresa beneficiaria;

f) nessun onere (per interessi e commissioni) viene applicato dalla banca convenzionata a carico dell'impresa beneficiaria. Considerato che il rischio di mancato rimborso del finanziamento agevolato è a carico della banca finanziatrice, si prevede a favore di quest'ultima, e a carico dei Fondi regionali, una commissione massima dello 0,7% annuo dell'importo del finanziamento erogato, applicato a scalare per il numero di annualità e frazioni sul capitale residuo.

g) nel caso in cui il finanziamento sia assistito da una garanzia a prima richiesta rilasciata da un Confidi convenzionato, ferme restando le modalità di determinazione della commissione indicate al punto precedente e che nessun onere sarà applicato a carico dell'impresa beneficiaria:

- la commissione massima a favore della Banca si riduce allo 0,4%;
- si prevede una commissione massima a favore del Confidi dello 0,3%

h) il finanziamento agevolato assistito dalla garanzia consortile di cui sopra può beneficiare anche della riassicurazione del credito a valere sul Fondo Regionale di Garanzia ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.714 del 14 maggio 2013, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Eventuali altre garanzie richieste per il finanziamento non possono prevedere oneri a carico dell'impresa;

i) all'impresa è data facoltà di procedere all'estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento senza alcun onere, anche utilizzando i risarcimenti assicurativi. In tal caso la Banca ed eventualmente il Confidi garante provvederanno alla restituzione pro quota ai Fondi regionali delle commissioni ricevute;

j) l'impresa potrà, altresì, beneficiare degli interventi di supporto finanziario previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 3 dicembre 2013, n. 2216 - Parte Speciale 3 "Finanziamenti agevolati di importo limitato" - paragrafo .2. "Tipologie di intervento", alle medesime condizioni di cui sopra, fino all'importo massimo di Euro 50.000,00, da computarsi nel limite massimo complessivo di Euro 300.000,00 per singolo beneficiario.

I Fondi di rotazione regionali, rispettivamente di competenza della Sezione Industria e Artigianato e della Sezione Commercio, in gestione presso Veneto Sviluppo S.p.A. interessati all'adozione della presente forma di utilizzo sono:

- il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per le imprese artigiane (art. 21 della legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2002);
- il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per le PMI (art. 23 della legge regionale n. 5 del 9 febbraio 2001);
- il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per gli investimenti delle PMI dei settori commercio e dei servizi (art. 6 della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 1999).

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2216 del 2013.

Le modalità operative sopra esposte sono state oggetto di apposito Tavolo di confronto fra la Regione, gli intermediari finanziari e Veneto Sviluppo S.p.A. il cui esito positivo è stato comunicato da quest'ultima con nota in data 21 luglio 2015, prot. n. 25684/15.

Considerato il carattere straordinario dell'intervento in questione, Veneto Sviluppo S.p.A. è pertanto autorizzata ad imputare a carico dei Fondi di rotazione interessati le commissioni a favore degli intermediari finanziari, come sopra determinati, senza alcun onere a carico dell'impresa beneficiaria.

Veneto Sviluppo S.p.A. provvederà altresì a notificare senza ritardo il presente provvedimento alle Banche ed ai Confidi convenzionati per la loro formale adesione e la tempestiva attivazione della presente misura

Vista la necessità di assicurare la massima semplificazione e celerità del provvedimento, nonché la massima accessibilità agli interventi agevolativi, le imprese interessate presentano domanda, tramite la Banca convenzionata o il Confidi prescelto, a Veneto Sviluppo S.p.A., utilizzando la modulistica da quest'ultima predisposta.

L'iniziativa ha carattere temporaneo, con scadenza al 31 gennaio 2016, data ultima per il ricevimento della domanda da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, Veneto Sviluppo S.p.A. verifica i requisiti prescritti e delibera circa l'ammissione o non ammissione della richiesta di agevolazione, dandone comunicazione scritta alla ditta ed agli intermediari finanziari interessati. Su richiesta della Banca, Veneto Sviluppo S.p.A. provvede successivamente a mettere a disposizione la provvista regionale, come determinata in sede di ammissione, per l'erogazione del finanziamento all'impresa beneficiaria, secondo le modalità e le procedure già in uso ai sensi delle vigenti convenzioni per la gestione dei Fondi di rotazione.

Vento Sviluppo S.p.A. provvederà altresì a fornire un periodico monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento al Dipartimento Sviluppo Economico.

Attribuendo al presente provvedimento la massima priorità di attuazione, in considerazione del suo carattere straordinario e temporaneo e della necessità di intervenire con urgenza a favore delle imprese del Veneto colpite dall'evento, si ritiene necessario acquisire in via successiva il previsto parere della Commissione Consiliare competente di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, ed all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2909 del 2010, n.1065 del 2012, n. 714 del 2013 e n. 2216 del 2013;

VISTA la nota di Veneto Sviluppo S.p.A. del 21 luglio 2015, prot. n. 25684/15;

delibera

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il piano straordinario di interventi finanziari regionali di sostegno alle PMI venete ricadenti nei Comuni di cui al DPGR n. 106 del 9 luglio 2015 danneggiate dagli eventi atmosferici eccezionali dell'8 luglio 2015, mediante l'utilizzo dei Fondi di rotazione regionali istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A. rispettivamente con legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2002 (art. 21), legge regionale n. 5 del 9 febbraio 2001 (art. 23) e legge regionale n. 1 del 18 gennaio 1999 (art. 6);
3. di stabilire che Veneto Sviluppo S.p.A., in qualità di soggetto gestore dei Fondi di cui al punto 2, è tenuta a dare immediata attuazione al presente piano straordinario secondo le modalità individuate in premessa, provvedendo altresì a notificare tempestivamente il presente provvedimento alle Banche e ai Confidi convenzionati ai fini della loro formale adesione e della conseguente attivazione degli interventi;
4. di dare atto che il presente piano straordinario di sostegno alle PMI venete colpite dagli eventi non pone a carico dei soggetti beneficiari alcun onere;
5. di stabilire la data del 31 gennaio 2016 come termine di scadenza per la presentazione delle domande a valere sul presente piano straordinario, intendendosi come tale la data di ricevimento delle stesse da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di attribuire al presente provvedimento straordinario e temporaneo la massima priorità di attuazione, stabilendo a tale scopo di acquisire in via successiva il parere della Commissione Consiliare competente di cui all'art. 21 della legge regionale 17 gennaio 2002 n. 2 ed all'art. 23 della legge regionale 9 febbraio 2001 n.5, incaricando la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del prescritto parere;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.